

Note esplicative alla scheda di valutazione speditiva

ATTENZIONE - la scheda di valutazione speditiva è propedeutica alla segnalazione del danno occorso da presentare entro il termine di 30gg dall'evento secondo le consuete modalità di cui alla Dgr n.1562/2011

(1) ----- per **interventi di tipo A** «ovvero interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza si intendono le spese intraprese nell'immediato successivo all'evento (nei 10 gg. successivi)» sostenute dagli Enti locali.

Più specificatamente si intendono ammissibili le spese per:

- acquisizione di beni necessari alle strutture del soccorso tecnico e servizi di ausilio alle stesse, per le attività di rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- spese per l'assistenza alla popolazione e per i soccorritori (gestione mense e pasti, alloggi alternativi e provvisori, materiali vari di consumo, ecc.);
- piccole spese di attrezzature e materiali di consumo da fornire a operai e/o volontari;
- carburanti per automezzi e macchinari vari;
- movimentazione materiali terrosi per sgomberi da strade e corsi d'acqua;
- taglio piante;
- demolizioni;
- interventi con autospurgo;
- pulizia tombature per deflusso acque bianche e nere;
- ripristino provvisorio di acquedotti;
- smaltimento e trasporto rifiuti;

(2) ----- per **interventi di tipo B** «ovvero realizzati in termini di somma urgenza ai sensi e nei termini di cui agli artt. 163 del d.lgs. 50/2016 e 191 e 194 del DLgs.267/2000» si intendono gli interventi per la realizzazione immediata di opere strutturali, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi, posti in essere secondo il procedimento di somma urgenza.

Ovvero il Responsabile del procedimento o il tecnico (si suppone comunque interno alla stazione appaltante) deve:

- redigere il verbale che riporti espressamente le motivazioni e le cause che rendono indifferibile ed urgente l'esecuzione dei lavori, "i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari a rimuoverlo";
- affidare, entro il limite di 200.000 euro, immediatamente in forma diretta l'esecuzione dei lavori a uno o più operatori;
- stabilire consensualmente con l'affidatario il prezzo delle prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 163, comma 3°;
- redigere, entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione, una perizia giustificativa dei lavori, trasmetterla con allegato il verbale di somma urgenza alla stazione appaltante (giunta comunale) che deve approvare i lavori e provvedere alla copertura finanziaria della spesa.

Nel caso in cui la stazione appaltante (attraverso il suo competente organo) non approvi l'esecuzione dei lavori, si procede alla liquidazione delle spese relative esclusivamente ai lavori o somministrazioni eseguiti.

(3) ----- per **interventi di tipo C** «ovvero interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose per i quali sia stato redatto il verbale e non avviati i lavori con le procedure di somma urgenza» si intendono gli interventi per la realizzazione di opere strutturali, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi e per i quali siano necessarie indagini e progettazione per l'individuazione della tipologia di realizzazione, e pertanto benchè individuati quali urgenti non possono essere avviati nei tempi previsti dal procedimento di somma urgenza.

(4) ----- per **interventi strutturali di riduzione del rischio residuo**, ovvero interventi finalizzati alla messa in sicurezza del territorio si intendono interventi che debbano essere progettati e realizzati in tempi che superino i limiti dello stato di emergenza e consistenti in realizzazione di opere di:

- sistemazione dei versanti, sia in muratura che di impianto naturalistico,
- contenimento delle acque dei corsi d'acqua, quali arginature e/o canali scolmatori,
- delocalizzazione o demolizioni degli edifici abusivi.

